

**Allegato parte integrante**

Criteria, le modalità attuative e condizioni di ammissibilità, per l'anno 2013, della Misura 311 del PSR

**Servizio Agricoltura**

**Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013  
della Provincia Autonoma di Trento**

**MISURA 311: Diversificazione in attività non agricole**

*Reg (CE) n. 1698/2005 e ss. mm. ii., articolo 52  
lett. (a) (i) e articolo 53*

*Reg (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii.6, Allegato II,  
punto 5.3.3.1.1*

## MISURA 311

### DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE

Reg. (CE) n. 1698/2005 e ss. mm. ii., articolo 52 lett. (a) (i) e articolo 53

Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii. Allegato II, punto 5.3.3.1.1

#### A.1 DESCRIZIONE DELLA MISURA E INTERVENTI FINANZIABILI

Sono ammessi investimenti per la realizzazione o l'ammodernamento di strutture, infrastrutture o l'acquisto di attrezzature e arredo per:

- a) la qualificazione e lo sviluppo dell'attività agrituristica con tutte le sue attività previste dalla normativa, quali l'ospitalità in stanze con servizio di prima colazione, l'ospitalità in agri-campeggio, la somministrazione di pasti e di degustazioni di prodotti aziendali, l'organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, sportive e di ippoturismo effettuate nell'ambito dell'azienda, l'offerta di servizi per gli ospiti (come ad esempio spazi per il fitness, per il benessere personale, sistemazioni esterne, ecc.). In particolare, sono ammissibili a finanziamento:
- la realizzazione ex novo o la ristrutturazione di immobili articolati in stanze complete di singoli servizi igienici e contestuale offerta di prima colazione. Possono essere ammesse a finanziamento spese relative a nuove costruzioni o ristrutturazioni di immobili che presentano anche una unità uso famiglia (due stanze comunicanti fra loro complete di servizio igienico comunicante);
  - la realizzazione ex novo o la ristrutturazione di immobili destinati alla somministrazione di pasti e/o la somministrazione di degustazioni di prodotti aziendali;
  - la realizzazione ex novo o la ristrutturazione di immobili destinati a servizio dell'attività di agricampeggio. Sono inoltre finanziabili gli interventi di sistemazione delle aree necessarie alla realizzazione degli agricampeggi (piazzole, allacciamenti elettrici ed idrici, viabilità interna, recinzione dell'agricampeggio, ecc);
  - la realizzazione ex novo o la ristrutturazione di strutture, a servizio degli ospiti agrituristici per l'esercizio di attività sportive, ricreative o volte al benessere della persona. Per il benessere della persona sono ammissibili interventi strutturali fino ad un massimo di 100 mq., al netto di eventuali locali tecnici accessori necessari per il funzionamento degli stessi;
  - la realizzazione ex novo o la ristrutturazione nonché l'allestimento di spazi esterni, di locali e spazi esistenti, per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica con la funzione di accogliere gruppi scolastici e pubblico in genere e di illustrare le attività di produzione agricola e zootecnica e gli aspetti di vita e storia rurale. Oltre agli interventi strutturali e agli arredi sono ammissibili solo le seguenti attrezzature di supporto all'attività didattica, anche all'aperto: proiettori, maxischermo/televisore, bacheche.
  - la realizzazione di massimo 10 box per il ricovero di equini di proprietà del richiedente o a pensione, per lo svolgimento di turismo equestre o ippoterapia, nel rispetto del rapporto di 2 Uba/ha;
  - gli interventi di adeguamento riguardanti gli immobili purchè articolati in stanze complete di singoli servizi igienici, con servizio di prima colazione, i locali di ristoro e per la degustazione dei prodotti aziendali, i locali per l'agricampeggio, i locali per l'esercizio delle attività ricreative, culturali, didattiche, sportive e di ippoturismo effettuate nell'ambito dell'azienda, i locali per l'offerta di servizi per

gli ospiti (come ad esempio spazi per il fitness, per il benessere personale, sistemazioni esterne, ecc.).

- b) Lo svolgimento di piccole attività di tipo artigianale non agricole, la prestazione di servizi, la realizzazione di impianti per la produzione e l'utilizzo di fonti di energie rinnovabili, la valorizzazione delle risorse naturali e dei prodotti non agricoli del territorio anche tramite la trasformazione degli stessi. Sono ammissibili:
- attrezzature per lo svolgimento di piccole attività di tipo artigianale connesse all'uso ed alla valorizzazione di:
    - risorse aziendali, il cui prodotto finale, ottenuto dalla valorizzazione, non sia compreso nell'allegato 1 del trattato CE;
    - risorse locali non agricole e mestieri tradizionali, quali ad esempio la lavorazione del legno;
  - l'acquisto di macchine ed attrezzature necessarie allo svolgimento di attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola (come previsto all'art. 2135 – 3° c. del Codice civile).
  - l'acquisto di macchinari e attrezzature per la valorizzazione delle risorse naturali e dei prodotti non agricoli del territorio anche tramite la trasformazione degli stessi, quali ad esempio la produzione di materiale legnoso cippato o pellettato.
- c) La vendita diretta dei prodotti aziendali non agricoli. Sono ammissibili spese per la realizzazione, presso la sede aziendale, di un punto vendita e relative attrezzature per la trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti aziendali non agricoli (quali ad esempio succhi di frutta addizionati di zucchero, birra, latte fermentato addizionato di semilavorati alla frutta ecc.).
- d) L'adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) e del commercio elettronico dell'offerta agrituristica e dei prodotti non agricoli per superare gli svantaggi legati all'isolamento geografico e migliorare la competitività dell'impresa.

Gli interventi previsti dalla presente misura dovranno rispettare il D.Lgs. 236/89 inerente l'abbattimento delle barriere architettoniche.

**Sono considerate ammissibili le iniziative e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di agevolazione. Sono comunque considerate ammissibili le spese di progettazione sostenute dal beneficiario prima della data di presentazione della domanda.**

#### A.1.2 FASCICOLO AZIENDALE

Il fascicolo è la base di riferimento conoscitiva relativa all'azienda agricola o ai beneficiari per la gestione delle domande di aiuto.

Prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto, il fascicolo dovrà essere costituito.

#### A.1.3 APPLICAZIONE TERRITORIALE

La Misura 311 viene applicata su tutto il territorio provinciale ad esclusione del polo urbano del Comune di Trento.

## **A.2 BENEFICIARI**

1. Possono beneficiare delle agevolazioni per la diversificazione in attività non agricole:
  - gli imprenditori agricoli singoli ed associati;
  - i membri della famiglia agricola qualora esercitino l'attività agricola nell'azienda stessa al momento della presentazione della domanda, come previsto dall'articolo 53 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e ss. mm. ii. e dall'articolo 35 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii.. Per questa categoria gli interventi finanziabili sono riconducibili alle iniziative riportate al precedente capitolo A.1 lettere b)-c)-d).
2. Possono beneficiare delle agevolazioni per l'esercizio dell'attività agrituristica:
  - gli imprenditori agricoli (singoli o associati), le società fra gli imprenditori agricoli iscritti all'Apia allo scopo di esercitare attività agrituristica, società costituite fra allevatori per la gestione in comune dei pascoli e delle malghe, iscritti all'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica.

**Il requisito dell'iscrizione all'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica deve sussistere al momento della presentazione della domanda.**

## **A.3 TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NONCHE' DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

Le domande di contributo, redatte in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura competente e disponibile sul sito [www.modulistica.provincia.tn.it](http://www.modulistica.provincia.tn.it), devono essere presentate alla struttura competente in materia di agricoltura, dal conduttore dell'azienda o dal legale rappresentante a partire **dal giorno 20 maggio 2013 fino al 18 giugno 2013**.

Le domande presentate oltre i predetti termini sono irricevibili.

Le domande devono essere presentate, pena l'inammissibilità delle stesse, corredate della documentazione prevista per le iniziative programmate, come elencata al punto A.19 dei presenti criteri. Per gli allegati progettuali è richiesta, oltre alla copia cartacea, una copia su supporto informatico.

## **A.4 ITER PER L'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande è approvata, con determinazione del dirigente, una graduatoria di merito delle stesse, sulla base di punteggi di merito assegnati in base ai "criteri di selezione" come definiti al punto A.16, approvati dal Comitato di Sorveglianza.
2. Nel caso di domande utilmente inserite in graduatoria e finanziabili, è assegnato un termine di 45 giorni per la presentazione della documentazione necessaria ai fini della concessione del contributo, prevista al punto A.20. Nel caso in cui il termine di 45 giorni decorra senza che l'interessato presenti la documentazione richiesta, la struttura provinciale competente adotta un provvedimento di diniego del contributo. Entro 90 giorni dal ricevimento di predetta documentazione la struttura provinciale competente adotta il provvedimento di concessione del contributo.

Nel caso di domande utilmente inserite nella graduatoria di priorità ai sensi dei rispettivi “Criteri di selezione” ma non finanziabili per carenza di risorse, verrà adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92. Nel provvedimento medesimo verrà altresì comunicato al richiedente che, ove si rendessero disponibili ulteriori risorse nel corrente anno, le domande verranno riconsiderate e finanziate fino all’esaurimento delle risorse a tal fine assegnate.

Nel caso di domande prive della documentazione richiesta e/o carenti dei requisiti previsti dalla Misura, è adottato un provvedimento di diniego.

## **A.5 TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE**

I termini per la realizzazione delle iniziative previste nelle domande di finanziamento vengono fissati con le modalità elencate di seguito.

### **A.5.1 OPERE**

#### **Iniziativa con spesa ammessa fino a 300.000,00 Euro.**

La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata **entro 18 mesi** dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

#### **Iniziativa con spesa ammessa superiore a 300.000,00 Euro.**

Le opere dovranno avere inizio **entro 6 mesi** dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo, da certificare con idonea documentazione (es. inizio lavori depositato presso il Comune oppure dichiarazione sostitutiva che attesti l’inizio lavori depositato in Comune oppure certificazione del direttore lavori).

La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata **entro due anni** dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l’opera o l’intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l’opera o l’intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.

### **A.5.2 ACQUISTI**

La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata **entro 1 anno** dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Nel caso in cui nella stessa domanda di contributo siano presenti sia opere sia acquisti, rimane il termine di avvio per le sole opere mentre viene fissato un unico termine di rendicontazione, che sarà valido sia per le opere che per gli acquisti, come stabiliti al precedente A.5.1.

### **A.5.3 PROROGHE E MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI**

Per quanto riguarda le proroghe ai termini per la realizzazione delle iniziative, l'eventuale mancata osservanza dei termini e quanto non dettagliato nel presente provvedimento, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

### **A.6 TIPOLOGIA DELLE AGEVOLAZIONI**

Co-finanziamento FEASR: le agevolazioni sono concesse in forma di contributo in conto capitale, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

Aiuti aggiuntivi a totale carico della P.A.T.: le agevolazioni potranno essere concesse in conto capitale.

### **A.7 VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ**

Le spese erogabili sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario del contributo, comprovate da fattura quietanzata (effettivamente pagati).

### **A.8 MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o altri strumenti equivalenti.

**In ogni caso il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario.**

**In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.**

**Non sono ammessi pagamenti tramite intermediari finanziari.**

In fase di controllo, nelle varie fasi di liquidazione, la struttura competente verifica le fatture, sulle quali sarà apposto un timbro che riporta il riferimento al pertinente programma o regime di aiuto.

### **A.9 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA**

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti progettuali.

Tuttavia, qualora sia necessario ricorrere a procedura di variante, si richiama il rispetto dei seguenti aspetti:

- a. le varianti, di norma, devono essere preventivamente richieste e sono ammissibili nel numero massimo di due;

- b. sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate;
- c. modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa, così come cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria, di norma non sono considerate varianti al progetto originario.

Non sono ammesse varianti suppletive.

## **A.10 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE NEL CASO DI OPERE E LAVORI**

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione del criterio di proporzionalità alla spesa ammissibile, nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività.

### **A.10.1 SPESE APPLICABILI SOLO PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI TIPO ARTIGIANALE (PUNTO A.17 lettera c).**

- 1. Per determinare la spesa ammissibile a contributo si deve fare riferimento ai prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, per la Provincia Autonoma di Trento. Per gli investimenti i prezzi devono essere ridotti del 10%.
- 2. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fa riferimento l'Elenco prezzi della P.A.T., si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui dal funzionario istruttore.
- 3. In riferimento alla tipologia dei lavori e all'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse spese per imprevisti nella misura del 3%. Percentuali maggiori dovranno essere giustificate.
- 4. Le spese tecniche sono riconosciute nella misura del 8% per spese ammissibili fino a 250.000 Euro e nella misura del 5% per la quota parte di spesa ammissibile eccedente tale importo.
- 5. In caso di presentazione del Progetto Sicurezza dette percentuali possono essere aumentate di 2 punti.
- 6. Sono altresì ammissibili ulteriori spese per perizie geologiche, perizie per inquinamento acustico, per spese connesse alla V.I.A. (valutazione impatto ambientale) e connesse alla Valutazione di Incidenza.
- 7. Oneri per la sicurezza: sono ammissibili tenuto conto di quanto previsto in materia nell'elenco prezzi della P.A.T.
- 8. Le spese per le demolizioni sono ammissibili secondo i valori previsti dall'elenco prezzi della P.A.T. e in sede di stato finale dietro presentazione di documentazione di consegna del materiale a discarica autorizzata.

Le spese tecniche complessive, di cui ai sopra citati punti 4-5 e 6, non possono in ogni caso superare il 12% della spesa ammessa iniziale.

#### **A.10.2 SPESE APPLICABILI PER QUANTO RIGUARDA LE NUOVE COSTRUZIONI, LE RISTRUTTURAZIONI E I SINGOLI INTERVENTI DI CUI AL PUNTO A.17 lettera b).**

Le spese generali di cui al sopra citato paragrafo 10.1 non sono applicabili alle iniziative di nuova costruzione, di ristrutturazione e di singoli interventi (punto A.17 lettera b) ai fini agrituristici, in quanto i parametri utilizzati per il calcolo della spesa ammissibile a contributo sono già comprensivi di tali conteggi. In sede di liquidazione finale e quindi di controllo delle fatture a supporto della spesa sostenuta, sarà verificato il rispetto delle sopra citate percentuali.

#### **A.11 ACCONTI**

Possono essere concessi acconti, per lavori in corso d'opera e acquisti fino all'80% del contributo concesso. Per domande con importo di spesa ammessa inferiore a Euro 250.000 gli acconti possono essere chiesti nel numero massimo di due.

Alla domanda di acconto a firma del richiedente dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. certificazione del direttore lavori attestante l'ammontare dei lavori eseguiti;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante il valore della parte d'iniziativa realizzata;
3. fatture in originale e quietanzate della spesa sostenuta.

#### **A.12 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLI.**

Per quanto riguarda le procedure di controllo, riduzioni ed esclusioni si rinvia alle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 65/2011 e alle conseguenti circolari e manuali emanati dall'Agenzia provinciale per i pagamenti Appag e alle disposizioni previste dalle deliberazioni adottate della Giunta provinciale in materia di riduzioni ed esclusioni.

#### **A.13 SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI**

Non sono ammesse a finanziamento le iniziative per le quali nel corso della presente programmazione 2007-2013, sia già stato adottato un provvedimento di concessione del contributo, anche in presenza di specifica richiesta di rinuncia.

**NON SONO AMMISSIBILI:**

- a) Investimenti di sostituzione
- b) Acquisti di strutture o quote di struttura.
- c) La realizzazione e/o ristrutturazione di immobili articolati in appartamenti e dei relativi arredi.
- d) La realizzazione, l'acquisto di attrezzature e l'arredo di nuove costruzioni di volumetria superiore a 1200 mc. Si intende per volume quello emergente dal livello naturale del terreno, vuoto per pieno.
- e) L'acquisto di cancelleria e materiale di consumo.
- f) L'acquisto di posaterie, stoviglie, televisori, biancheria (come ad esempio: coperte, lenzuola, tovaglie, tendaggi e i beni che non abbiano una durata di almeno 5 anni).



- g) Le ristrutturazioni ed adeguamenti parziali se non riguardanti quanto meno una parte funzionale dell'edificio (come ad esempio almeno un piano completo della struttura, l'arredo completo), tutto l'impianto elettrico o idraulico.
- h) La ristrutturazione di immobili, la sostituzione di arredi, di dotazioni igienico-sanitarie o impianti, che non abbiano almeno 10 anni di età, fatti salvi gli interventi di adeguamento a norme igienico-sanitarie o barriere architettoniche e/o interventi previsti da eventuali nuove normative.
- i) Acquisti di mezzi di trasporto, rimorchi di qualunque tipologia, le attrezzature forestali, di trattori, macchine escavatrici portate e semoventi e tosaerba. Ad esclusione delle tipologie elencate al terzo alinea del punto A.1, lettera b).
- j) Investimenti proposti da operatori agricoli che alla data di presentazione della domanda di contributo abbiano compiuto 65 anni.
- k) L'IVA.
- l) Gli interessi passivi.
- m) Le spese relative alle case di abitazione.
- n) I costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.), nel caso di leasing con patto di acquisto di: nuove macchine, attrezzature e programmi informatici.

### **A.13.1 Investimenti di sostituzione**

Gli investimenti di sostituzione (art. 2 comma 17 del Reg. (CE) n. 1857/06 e ss. mm. ii) sono quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente come ad esempio l'adeguamento di strutture e attrezzature in materia di sicurezza per danni da incendio e sicurezza del lavoro. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

#### **A.13.1.1 Immobili**

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;

- costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

#### **A.13.1.2 Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)**

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del **25%**, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

Non è considerato sostituzione l'acquisto di macchine e/o di attrezzature che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

Non è considerato sostituzione l'acquisto di macchine e/o di attrezzature che consenta di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%. Il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni nocive dovranno essere attestate dalla ditta produttrice dell'impianto o da ente o ditta autorizzata al rilascio di tale certificazione.

#### **A.14 LIMITE MINIMO DI SPESA**

Ad integrazione di quanto sopra riportato si specifica che gli investimenti proposti all'interno di una domanda di adesione al PSR di importo complessivo richiesto e rendicontato in sede di collaudo finale dell'opera e/o acquisto, intendendo l'importo di spesa effettivamente sostenuto, indipendentemente dall'importo ammesso, inferiore a 15.000 Euro, considerato il loro moderato o nullo impatto in relazione all'esigenza di dimostrare un miglioramento del rendimento globale dell'azienda richiedente, sono considerati interventi di sostituzione e sono pertanto inammissibili.

#### **A.15 CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ**

Sono ammesse a finanziamento solo fatture che riportino sia la fornitura che la posa in opera fatta eccezione nel caso in cui siano presentate fatture separate di fornitura e posa in opera solamente riguardanti beni finiti come identificati dalla normativa Iva (quali piastrelle, sanitari e infissi). Il direttore lavori dovrà certificare il collegamento delle due fatture sull'elenco fatture. Non saranno ammissibili le fatture di beni finiti non collegate a fatture di posa in opera e viceversa.

- Per gli investimenti edili relativi alla presente misura, i terreni e/o le strutture interessate all'investimento devono essere, entro la data di stesura della relazione tecnico-istruttoria :
  - di proprietà del richiedente;
  - in comunione legale col coniuge;
  - in comproprietà con il coniuge;
  - di proprietà del coniuge, del padre o della madre o dei figli/e o di fratelli/sorelle costituenti con il conduttore impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice civile;
  - di proprietà dei soci qualora il richiedente eserciti l'attività agricola in forma societaria, purchè almeno il 50% della proprietà sia riconducibile ai soci qualificanti l'impresa;
  - in presenza di proprietà in toto o in parte di figli minori del richiedente è sufficiente acquisire l'autorizzazione del Giudice tutelare.
- Si deroga dal vincolo della proprietà:
  - per le iniziative di cui al punto A.1, lettere b)-c)-d), esclusivamente proposte dai membri della famiglia agricola;
  - per interventi di adeguamento a norme igienico-sanitarie o barriere architettoniche;
  - iniziative edili proposte su strutture di proprietà di enti pubblici o fondazioni date in affitto al beneficiario della presente misura per almeno 9 anni.
  - per le iniziative relative agli allestimenti degli ambienti adibiti all'attività agrituristica in strutture di alpeggio.
- Nel caso di domande presentate da giovani che non esercitano l'attività agricola a titolo principale (imprese non iscritte o iscritte alla sezione seconda dell'Apia), sulla cui domanda per l'ottenimento degli aiuti di primo insediamento, della Misura 112 del PSR 2007-2013 e dell'art. 17 della L.P. n. 4/2003 e ss. mm. ii., sia stata adottata la determinazione di concessione/approvazione del contributo, la percentuale di contributo è quella stabilita per chi esercita attività agricola a titolo principale. A detta percentuale si applicano ulteriori 10 punti. Lo stesso criterio si applica per le società dove almeno un giovane abbia presentato domanda di insediamento. Ai fini della liquidazione, nel caso in cui i richiedenti fossero privi, dei seguenti requisiti previsti per l'insediamento dei giovani agricoltori: la capacità professionale, la qualifica di imprenditore agricolo professionale e il volume di ore lavorative agricole annue, gli stessi dovranno presentare, unitamente alla domanda di liquidazione, una garanzia fideiussoria per l'intero contributo liquidabile.
- Ai fini della priorità e della concessione dell'aiuto supplementare relativo alla maggiorazione dei 10 punti percentuali spettanti ai giovani agricoltori entro 5 anni dal loro insediamento, come previsto al punto A.18, viene considerata la posizione del richiedente alla data di presentazione della domanda.

#### A.15.1 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

Per nuova costruzione si intende la realizzazione ex novo di un edificio con relativa impiantistica ed arredi, al fine di rendere funzionale e funzionante la struttura.

#### A.15.2 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

Sono considerati interventi di ristrutturazione quelli rivolti all'adeguamento dell'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso. Comprendono la

possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico, formale, i tipi e il modo d'uso dei materiali, comprese le demolizioni e le ricostruzioni.

### A.15.3 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Sono considerati in questa categoria gli interventi finalizzati a rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienici sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari. Rimangono comunque valide le limitazioni previste al precedente punto A.13 lettere g) ed h).

## A.16 CRITERI DI SELEZIONE

Le domande presentate sono inserite in una graduatoria redatta sulla base di punteggi di merito, attribuiti in funzione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma e indicati nelle seguenti tabelle.

Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna domanda è di 90 punti.

Nel caso di domande che comprendono più iniziative il punteggio sarà assegnato in relazione all'iniziativa con la spesa preventivata prevalente.

A parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più giovane ed alle donne. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci.

### 1. Condizioni dell'imprenditore

	<b>Punteggio</b>
Iniziative proposte da giovani che hanno presentato domanda di premio di insediamento o da imprese condotte da giovani agricoltori entro 5 anni dal loro insediamento	30
Altre imprese condotte da donne iscritte all'Archivio Provinciale Imprese Agricole in sezione 1 <sup>a</sup>	10
Altre imprese condotte da giovani di età inferiore a 40 anni iscritti all'Archivio Provinciale Imprese Agricole in sezione 1 <sup>a</sup>	8
Altre imprese iscritte all'Archivio Provinciale Imprese Agricole in sezione 1 <sup>a</sup>	2
Membri della famiglia agricola limitatamente agli investimenti indicati al terzo, quarto e quinto punto del paragrafo "Interventi finanziabili" della scheda di misura del PSR	2

NB: i punteggi relativi alle quattro categorie sopra citate, non sono cumulabili tra loro.

### 2. Tipologie di investimento strutturale

	<b>Punteggio</b>
Iniziative volte al recupero del patrimonio edilizia rurale preesistente	10
Iniziative di nuova realizzazione nel rispetto dei criteri architettonici tipici	4

### 3. Dimensione economica dell'impresa richiedente

Settore produttivo		Punteggio
<b>Allevamenti zootecnici</b>	Allevamenti con numero di vacche da latte $\leq 30$	20
	Altri allevamenti	5
<b>Piccoli frutti, frutticoltura, viticoltura e altre colture</b>	Superficie aziendale inferiore a 2 ettari	10
	Superficie aziendale tra 2 e 5 ettari	5

### 4. Ambiti di diversificazione

	Punteggio
Investimenti volti allo sviluppo di attività agrituristiche, opere edili, acquisti di arredo ed attrezzature varie per l'ospitalità e per la somministrazione e consumazione di pasti	10
Investimenti volti allo sviluppo di piccole attività di tipo artigianale non agricolo, prestazione di servizi, la realizzazione di impianti per l'utilizzo di fonti di energie rinnovabili, la valorizzazione e delle risorse naturali e dei prodotti non agricoli del territorio anche tramite la trasformazione degli stessi.	8
	Cogenerazione + 2 punti
Investimenti volti allo sviluppo e all'adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione	7
Investimenti volti allo sviluppo e organizzazione di attività ricreative o didattico culturali nell'ambito dell'azienda, di pratiche sportive, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio	6
Investimenti volti allo sviluppo e alla vendita diretta dei prodotti aziendali non agricoli	4

### 5. Territorializzazione

	Punteggio
iniziative proposte da aziende situate ad un'altitudine superiore o uguale a 900 m.s.l.m	10

### 6. Ricaduta in termini occupazionali

	Punteggio
Ricaduta positiva con incremento della manodopera aziendale	10

#### A.17 CALCOLO DELL'IMPORTO AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO

- a) Il sostegno è concesso applicando la normativa "de minimis" ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e ss. mm. ii., che prevede un limite complessivo di aiuti, concessi ad una medesima impresa, non superiore a 200.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

- b) Il costo per la realizzazione e o ristrutturazione delle strutture agrituristiche è stimato applicando i parametri euro/mc o euro/mq. riportati in tabella sottostante. L'importo a parametro sotto riportato relativo alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni è già comprensivo dei costi relativi agli arredamenti, agli impianti, alle dotazioni e alle spese tecniche.

Tali parametri sono da intendersi come importi massimi ammissibili per il calcolo della spesa forfettaria. I progettisti possono presentare una spesa prevista dell'opera utilizzando valori inferiori a quelli massimi previsti nella tabella sottostante.

La spesa forfettaria calcolata (in base alla richiesta del beneficiario) è considerata congrua in fase istruttoria e rientrante tra i limiti massimi stabiliti, dovrà essere totalmente rendicontata con fatture.

<b><u>Valori massimi per le Nuove Costruzioni</u></b>		
Costo posto letto	50.000 €	-
Costo della struttura	580 €/mc	1.740 €/mq
Nel caso di nuove realizzazioni l'importo massimo è determinato dalla media aritmetica del costo a posto letto, del costo a metro cubo o metro quadro.		
<b><u>Valori massimi per le Ristrutturazioni</u></b>		
Alloggio con ristorazione o prima colazione	580 €/mc	1.740 €/mq
Alloggio	400€/mc	1.200 €/mq
Ristorazione	490€/mc	1.470/mq
<b><u>Singoli interventi</u></b>		
Centro benessere	500 €/mc	1.500 €/mq
Garage e pertinenze agrituristiche	150 €/mc	450 €/mq
Costo per piazzola	10.000 €/piazzola	-
Costo per servizi igienici agri-campeggio	500 €/mc	1.500 €/mq
Arredamenti	200.000 Euro max	

- c) Per interventi di adeguamento (come descritti al precedente punto A.15.3) e per le attività integrative di tipo artigianale, si fa riferimento al preziario provinciale, agli elaborati progettuali ecc., come specificato al precedente punto A.10.1.
- d) Per gli arredi e le forniture e quanto non dettagliato a computo dovranno essere presentati 3 preventivi di spesa dettagliati forniti da tre ditte in concorrenza.
- e) Per investimenti che comportano una spesa preventivata di importo superiore a Euro 1.000.000, si deve acquisire, prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, il parere vincolante del Comitato tecnico per il settore agricolo.

## A.18 INTENSITÀ DELL'AIUTO

Le percentuali di contributo sono differenziate per tipo di intervento come di seguito riportato:

	Percentuali di intervento per attività agrituristica	
	Ristrutturazione di manufatti preesistenti	Nuova realizzazione di manufatti
Opere edili	50	30
Acquisti di arredo ed attrezzature varie per l'ospitalità e per la somministrazione e consumazione di pasti nonché per le attività ricreative o didattico culturali	50	30

	Percentuali di intervento
Acquisto di attrezzatura per l'organizzazione di attività ricreative o didattico culturali nell'ambito dell'azienda, di pratiche sportive, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio	40
Piccole attività di tipo artigianale non agricolo, prestazione di servizi, la valorizzazione e delle risorse naturali e dei prodotti non agricoli del territorio anche tramite la trasformazione degli stessi	50
Realizzazione di impianti per l'utilizzo di fonti da energie rinnovabili, da biomasse e da effluenti zootecnici	40
Vendita diretta dei prodotti aziendali non agricoli	50
Adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione	40

- Nel caso di investimenti proposti da imprese agricole, singole o associate, che non esercitano l'attività agricola a titolo principale (iscritte in sezione 2<sup>a</sup> APIA o non iscritte all'Apia ma solo alla Camera di commercio, derogano dall'iscrizione i membri della famiglia agricola), le percentuali riportate nella tabella sono diminuite di 10 punti percentuali.
- Nel caso di investimenti proposti da giovani agricoltori, entro 5 anni dal loro insediamento e beneficiari del sostegno della misura 112 o dell'articolo 17 della L.P. n. 4/2003 e ss. mm. ii. le percentuali riportate nella tabella sono aumentate di 10 punti percentuali.

## A.19 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA

- a) **Nel caso di attività agrituristiche di cui al punto A.1 lettera a) (nuove costruzioni o ristrutturazioni di cui ai punti A.15.1 e A.15.2 e singoli interventi):**
- Documento per il calcolo della spesa in modo forfettario, predisposto secondo l'apposito modello.

- Nella domanda di contributo dovranno essere indicati gli estremi (data, protocollo, n.) della concessione, autorizzazione, DIA, ecc.
- Elaborati progettuali e relazione tecnica firmata in calce dal tecnico abilitato che illustri l'iniziativa proposta, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che detta documentazione è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante.
- Tre preventivi di spesa per l'acquisto di attrezzatura e/o arredamento.
- La domanda è altresì corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il richiedente dichiara di non aver beneficiato per le iniziative in oggetto di altre provvidenze previste dalle vigenti disposizioni.

**b) Nel caso di attività integrative di tipo artigianale e prestazioni di servizi di cui al punto A.1 lettera b), c), d) e di interventi di adeguamento di cui al punto A.15.3:**

- Nella domanda di contributo dovranno essere indicati gli estremi (data, protocollo, n.) della concessione, autorizzazione, DIA, ecc.
- Elaborati progettuali e la relazione tecnica firmata in calce dal tecnico abilitato che illustri l'iniziativa proposta, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che detta documentazione è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante.
- Tre preventivi di spesa, per l'acquisto di attrezzatura e/o arredamento.
- Relazione tecnico/economica contestualizzante l'iniziativa, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, intesa anche a illustrare le finalità dell'acquisto, la collocazione delle attrezzature e la scelta motivata del preventivo di spesa ritenuto più idoneo. Detta relazione può essere a firma del richiedente nel caso in cui l'acquisto preventivato non superi singolarmente l'importo di Euro 15.000 e qualora venga scelto il preventivo di importo inferiore.
- Computo metrico e stima dei lavori, comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature e/o arredamento, firmato in calce dal tecnico abilitato.
- Qualora il richiedente fosse un membro della famiglia agricola dovrà dimostrare l'esercizio dell'attività agricola tramite idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'adempimento degli obblighi contributivi previdenziali o in alternativa fornire all'Amministrazione procedente gli elementi necessari per l'acquisizione d'ufficio.
- La domanda è altresì corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il richiedente dichiara di non aver beneficiato per le iniziative in oggetto di altre provvidenze previste dalle vigenti disposizioni.

**c) Acquisti e messa in opera di sole attrezzature e/o arredamenti:**

- Tre preventivi di spesa dettagliati per ciascuna tipologia.
- Relazione tecnico/economica contestualizzante l'iniziativa, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, intesa anche a illustrare le finalità dell'acquisto, la collocazione delle attrezzature e la scelta motivata del preventivo di spesa ritenuto più idoneo. Detta relazione può essere a firma del richiedente nel caso in cui l'acquisto preventivato non superi singolarmente l'importo di Euro 15.000 e qualora venga scelto il preventivo di importo inferiore.
- Se necessaria per la realizzazione dell'intervento devono essere indicati, nella domanda di contributo, gli estremi (data, protocollo, n.) della concessione, autorizzazione, DIA, ecc., ed in allegato alla domanda gli elaborati progettuali e relazione tecnica firmata in calce dal tecnico abilitato che illustri l'iniziativa proposta.



- La domanda è altresì corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il richiedente dichiara di non aver beneficiato per le iniziative in oggetto di altre provvidenze previste dalle vigenti disposizioni.

## **A.20 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/APPROVAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Ai fini della concessione/approvazione del contributo deve essere presentata la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante eventuali aiuti "de minimis" concessi all'impresa nell'ultimo triennio.
2. Il titolo d'uso dei terreni e/o delle strutture medesime per almeno 10 anni a partire dall'anno di presentazione della domanda. Con la medesima dichiarazione sostitutiva il richiedente, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice civile, deve dichiarare di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss. mm. ii. in materia di patti agrari.
3. Per iniziative di importo complessivo superiore a 1.000.000 di Euro deve essere presentata una relazione economico-agraria redatta da tecnico abilitato contenente:
  - descrizione dell'azienda;
  - obiettivi dell'intervento;
  - descrizione investimenti;
  - ricaduta ambientale;
  - validità tecnico economica dimostrata sulla scorta del bilancio aziendale, quantificata analiticamente in termini di reddito netto aziendale.

## **A.21 DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE FINALE**

Ai fini della liquidazione deve essere presentata la seguente documentazione:

- domanda di liquidazione/pagamento compilata dal beneficiario;
- fatture originali quietanzate che documentino gli acquisti e la fornitura e posa in opera dei materiali relativi ai lavori ammessi alle agevolazioni;
- elenco delle fatture con dichiarazione del Direttore dei lavori e del richiedente che i materiali riportati nelle fatture sono stati tutti utilizzati per l'iniziativa finanziata;
- stato finale solo nel caso di attività integrative di tipo artigianale e prestazioni di servizi di cui al punto A.1, lettere b) e c) e di interventi di adeguamento di cui al punto A.15.3;
- certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato che illustri anche la scelta effettuata in merito alle attrezzature e agli arredi;
- Copia semplice della polizza di assicurazione nel caso di investimenti fondiari che riguardano strutture soggette a danno da incendio, con una spesa ammessa superiore a 25.000,00 Euro. Per tali interventi è necessario che il beneficiario stipuli una polizza assicurativa che copra l'importo minimo della spesa rendicontata per l'iniziativa realizzata. In sede di sopralluogo sarà verificata la presenza di detta polizza da parte del funzionario istruttore. Il richiedente dovrà mantenere la copertura assicurativa per una durata minima di 10 anni a partire dall'anno della domanda di liquidazione. La polizza potrà essere stipulata nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in

materia, fermo restando che, in caso di controllo a campione sul rispetto dei vincoli, sarà verificata l'esistenza della copertura assicurativa come sopra descritta;

- Elaborati progettuali completi di relazione firmata in calce dal tecnico abilitato relativi alle eventuali varianti edili introdotte.

NELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE, DOVRANNO ESSERE INDICATI GLI ESTREMI (data, protocollo, numero ecc.) RELATIVI ALLE SEGUENTI CERTIFICAZIONI, CHE SARANNO ACQUISITE DIRETTAMENTE DALLA STRUTTURA COMPETENTE:

- certificato di agibilità o abitabilità o, in alternativa, richiesta del certificato di agibilità o abitabilità (la struttura competente verificherà l'assenza di osservazioni da parte del Comune competente);
- nel caso di iniziative di tipo agrituristico, compresa l'attività di fattoria didattica, autorizzazione all'esercizio dell'attività o denuncia di inizio dell'attività o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in conformità a quanto previsto dalla L.P. n. 10/2001 e ss. mm. ii.;
- nel caso di attività di tipo artigianale eventuali autorizzazioni previste dalle normative vigenti per lo svolgimento dell'attività oggetto di finanziamento (es. nel caso di distillerie l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività).
- eventuali autorizzazioni in materia di igiene e sicurezza;
- varianti edili introdotte.

## **A.22 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ**

Ai sensi del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii Allegato VI "Informazione e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR" è obbligo a carico del beneficiario, nel caso di acquisti di attrezzature fisse e interventi strutturali di costo superiore ad Euro 50.000,00 l'affissione di una targa informativa o di un cartello informativo nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo superiore ad Euro 500.000. Per quanto riguarda i contenuti e le descrizioni si rinvia al medesimo allegato. In caso di mancato rispetto degli obblighi verranno applicate le riduzioni ed esclusioni di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale adottate in materia.

## **A.23 OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI**

1. La concessione delle agevolazioni di cui alla misura 311 comporta l'obbligo di non alienare, cedere o distogliere anche a seguito del mancato utilizzo, dalla loro destinazione, le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo:
  - 5 anni, dalla data di richiesta della liquidazione finale, per le macchine e beni mobili;
  - 10 anni, dalla data di richiesta della liquidazione finale, per i beni immobili ivi comprese le attrezzature fisse.
2. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia.